

Edizione di giovedì 11 giugno 2015

DICHIARAZIONI

[Possibile la sostituzione diretta del 730 precompilato](#)

di **Alessandro Bonuzzi**

ACCERTAMENTO

[Congruità e coerenza studi di settore](#)

di **Sandro Cerato**

CONTROLLO

[Il revisore non controlla la conformità Xbrl del bilancio](#)

di **Fabio Landuzzi**

RISCOSSIONE

[Compensazioni oltre soglia: certa la sanzione al 30%](#)

di **Giovanni Valcarenghi**

ENTI NON COMMERCIALI

[L'assenza di democraticità non riqualifica una asd in ente commerciale](#)

di **Carmen Musuraca, Guido Martinelli**

BUSINESS ENGLISH

[Figures, Numbers: come maneggiare i numeri in inglese](#)

di **Stefano Maffei**

DICHIARAZIONI

Possibile la sostituzione diretta del 730 precompilato

di **Alessandro Bonuzzi**

Il [Provvedimento Direttoriale n.78849](#) di ieri consente ai contribuenti che hanno già inviato via web il proprio 730 precompilato di correggere, fino al prossimo **29 giugno, direttamente** eventuali errori, senza quindi la necessità di rivolgersi a un CAF o a un professionista abilitato per presentare la dichiarazione correttiva o integrativa. Attenzione però l'opportunità non è ripetibile: **la sostituzione del 730 è ammessa una sola volta.**

Nei giorni scorsi si è diffusa la notizia che l'Agenzia delle Entrate stesse studiando una soluzione per consentire ai contribuenti che hanno già inviato il 730 precompilato di correggere eventuali errori o omissioni. La questione ha origine dal fatto che l'Amministrazione finanziaria si è accorta che molti modelli trasmessi presentano delle **anomalie nei dati**. Una delle stranezze principali riguarda i **giorni** necessari per godere delle detrazioni da lavoro dipendente o da pensione. Infatti, molti contribuenti hanno dichiarato un reddito senza però indicare il numero dei giorni. È noto che tale dato, influenzando il calcolo delle detrazioni da lavoro, impatta in modo sostanziale sull'ammontare delle **imposte dovute**.

Per risolvere il problema al vaglio vi erano tre **soluzioni** diverse:

- permettere l'annullamento del 730 inviato con successiva ritrasmissione del modello tramite un intermediario abilitato;
- permettere il rinvio della precompilata direttamente al contribuente riaprendo il canale web;
- comunicare al contribuente la possibilità di correggere gli errori commessi attraverso la presentazione di un 730 integrativo entro il 26 ottobre ovvero di un modello Unico correttivo.

Ieri l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che con il Provvedimento n. 78849/2015 viene consentito ai contribuenti che hanno già inviato, attraverso l'apposita funzionalità dell'applicazione web 730 precompilato, la propria dichiarazione 730 con dati errati o incompleti, di **correggere la dichiarazione direttamente**, senza la necessità di rivolgersi al CAF o a un professionista abilitato per la presentazione di un modello 730 integrativo o di presentare un modello Unico correttivo nei termini o integrativo.

In sostanza, è stata prevista la possibilità di **riaprire** la precompilata trasmessa attraverso l'apposita funzionalità web predisposta dall'Amministrazione finanziaria. Una volta riaperta, la dichiarazione può essere modificata e sostituita mediante la stessa procedura e le stesse modalità utilizzate per l'invio della precedente dichiarazione, accedendo all'area autenticata

con le credenziali rilasciate dall'Agenzia delle Entrate o con il pin dispositivo dell'Inps.

Non si tratta quindi né di una integrativa né di una correttiva, ma di una **dichiarazione "sostitutiva" che annulla quella precedente.**

Tale procedura può essere eseguita sia dai contribuenti che, in occasione del primo invio, hanno **accettato** il 730 precompilato sia da quelli che, invece, lo hanno **modificato**.

Il termine ultimo per porre rimedio agli errori commessi e modificare i dati (ad esempio i dati relativi alle spese mediche), sostituendo il modello già inviato, è il **29 giugno 2015**.

Tuttavia, coloro che hanno presentato il 730 precompilato e, in mancanza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, hanno trasmesso entro il 16 giugno l'F24 per il pagamento delle somme a debito, per l'invio della dichiarazione corretta, hanno tempo fino al prossimo **21 giugno**.

Nel sostituire la dichiarazione 730 precompilata occorre però prestare molta attenzione in quanto l'opportunità non è ripetibile. In tal senso il Provvedimento è chiaro nel precisare che *"la sostituzione della dichiarazione 730 precompilata è ammessa una sola volta ed eventuali ulteriori correzioni sono effettuate con le modalità ordinarie, presentando una dichiarazione 730 integrativa – (entro il 26 ottobre 2015) –, di cui all'articolo 14 del decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, ovvero un modello Unico correttivo nei termini – (entro il 30 settembre 2015) – o integrativo, secondo quanto disposto dall'articolo 2, commi 8 e 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322".*

ACCERTAMENTO

Congruità e coerenza studi di settore

di **Sandro Cerato**

Il risultato di **congruità e coerenza alle risultanze degli studi di settore** (naturale o per adeguamento) porta con sé la possibilità di avvalersi del regime premiale introdotto dall'art. 10, co. 9 e 10, del D.L. 06.12.2011 n. 201, applicabile ai contribuenti che risultano congrui (anche per effetto di adeguamento) e coerenti agli studi di settore. Il **regime premiale** di cui trattasi è fruibile dai soggetti "potenzialmente" accertabili sulla base degli studi di settore: **restano esclusi**, quindi, dal regime in esame, tutti **quei contribuenti che presentano cause di inapplicabilità o di esclusione dagli studi**, compresi quelli nei cui confronti lo strumento accertativo non si rende applicabile ai sensi del DM 11.2.2008 (C.M. 16.3.2012 n. 8). L'attuazione della norma – con relativi termini differenziati di accesso alla disciplina (tenuto conto del tipo di attività svolta dal contribuente) – è contenuta nel Provvedimento direttoriale 9 giugno 2015 (prot. 78324), in cui sono stati individuati i 157 studi di settore ammessi al regime premiale per il periodo d'imposta 2014.

Va precisato che nell'elenco dei 157 studi di settore ammessi al **regime premiale** nel periodo d'imposta 2014, **non è ricompreso alcuno studio relativo al mondo del lavoro autonomo** e delle libere professioni. Nelle motivazioni allegate al Provvedimento direttoriale del 9.6.2015 n. 78324 si legge, infatti, che *"tenuto conto della particolare funzione di stima prevista per alcuni studi delle attività professionali, che nel valorizzare le prestazioni rese non riesce a cogliere appieno i possibili casi di omessa fatturazione, i relativi studi, in attesa delle eventuali modifiche che potranno essere introdotte in fase di evoluzione degli stessi, non vengono interessati dal regime premiale in argomento per l'annualità 2014"*. Ne consegue che, **gli artisti ed i professionisti non potranno beneficiare dei benefici previsti dal regime premiale in argomento, anche per il periodo d'imposta 2014**, al pari di quanto già accaduto per i precedenti periodi d'imposta.

Il **regime premiale** prevede, nei confronti dei contribuenti soggetti all'accertamento basato sugli studi di settore che dichiarano, anche per effetto di adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell'applicazione degli studi:

- la **preclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici** di cui agli artt. 39, co. 1, lett. d), secondo periodo, DPR 600/73 e 54, co. 2, ultimo periodo, del DPR 633/72. Gli accertamenti espressamente richiamati dalle citate disposizioni sono sostanzialmente quelli comunemente definiti *"analitico-induttivi"* o *"analitico-presuntivi"*, ovvero che si fondano su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti: è il caso, ad esempio, degli accertamenti fondati sulle risultanze degli studi di settore o dei parametri contabili, ovvero degli accertamenti fondati sulle percentuali di ricarico o sulle metodologie di controllo;

- la **riduzione di un anno dei termini ordinari di decadenza per l'attività di accertamento** ai fini delle imposte dirette (art. 43, co. 1, DPR 600/73) e dell'IVA (art. 57 co. 1 del DPR 633/72), a condizione che non siano riscontrate violazioni che comportino l'obbligo di denuncia penale (art. 331 c.p.p.) per uno dei reati di cui al D.Lgs. 74/2000.
- che la **determinazione sintetica del reddito complessivo** di cui all'art. 38 del DPR 600/73 sia ammessa a condizione che **il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo (anziché un quinto) quello dichiarato**.

Relativamente a tale ultimo effetto premiale, l'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 – applicabile con decorrenza dal periodo d'imposta 2009 (UNICO 2010) – prevede che **l'accertamento sintetico è ammesso "a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato"**. Tradotto in termini numerici, se vi è uno scostamento almeno pari al 20% rispetto al reddito dichiarato, l'accertamento sintetico è esperibile: per i **soggetti che possono beneficiare del regime premiale** in argomento, la predetta percentuale del 20% è innalzata ad un terzo (ovvero al 33%). L'incremento dello scostamento (da un quinto ad un terzo del reddito determinato sinteticamente rispetto a quello dichiarato) **non riguarda i soci di soggetti trasparenti** di cui all'art. 5 del TUIR (società di persone, associazioni professionali), **ovvero i soci di società a responsabilità limitata che abbiano optato per la trasparenza di cui all'art. 116 del TUIR**: il regime premiale di cui trattasi riguarda, infatti, soltanto i contribuenti soggetti all'accertamento in base agli studi di settore (C.M. n. 25/E/2012).

Sebbene il regime premiale in commento abbia introdotto disposizioni di favore per i contribuenti ritenuti affidabili, lo stesso prevede comunque controlli più severi per coloro che risultano non congrui e/o non coerenti agli studi di settore. In particolare:

- **i soggetti non congrui saranno destinatari di specifici piani di controllo**, articolati su tutto il territorio e basati su specifiche analisi del rischio di evasione, che terranno anche conto delle informazioni relative alle operazioni finanziarie presenti nell'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria;
- **per i soggetti non congrui e non coerenti**, i controlli saranno svolti prioritariamente con l'utilizzo dei poteri riconosciuti agli uffici per le indagini finanziarie (art. 32, co. 1, n. 6-bis, e 7 DPR 600/73 e art. 51, co. 2, DPR 633/72).

CONTROLLO

Il revisore non controlla la conformità Xbrl del bilancio

di **Fabio Landuzzi**

Il **Documento di ricerca n. 191 Assirevi** affronta un argomento di piena attualità, ovvero il rapporto fra, da una parte, l'attività svolta dal revisore contabile rispetto al **bilancio d'esercizio** e la predisposizione della **relazione di revisione** e, dall'altra parte, la **conformità del bilancio** stesso rispetto alle specifiche tecniche necessarie ad elaborarlo nel **formato Xbrl** per il suo **deposito al Registro delle imprese**.

In via del tutto preliminare, si sottolinea che con l'approvazione del bilancio d'esercizio da parte dei soci termina il **processo di formazione del bilancio**, così che nella successiva fase del suo deposito al Registro delle imprese – la quale assolve ad una funzione di **pubblicità notizia** – il revisore esce di scena, essendo il deposito un adempimento che compete agli amministratori e, in loro difetto, all'organo di controllo. L'eventuale **omissione del deposito del bilancio** non ne inficia infatti la **validità**, ma determina profili di responsabilità per gli organi sociali.

Quindi, né il quadro normativo di riferimento e né i **principi di revisione** prevedono alcuna attività di verifica da parte del revisore in merito alla **codificazione del bilancio nel formato Xbrl**; né, sottolinea Assirevi, questa attività può essere fatta rientrare nell'ambito degli **"eventi successivi"** alla chiusura dell'esercizio di cui al Principio di revisione ISA Italia 560.

Malgrado tutto ciò, il diverso comportamento che **gli amministratori della società** possono assumere rispetto alla **elaborazione del formato Xbrl** del bilancio non può lasciare del tutto indifferente il revisore. Possono quindi presentarsi **tre scenari essenziali**.

In un **primo scenario**, gli amministratori predispongono il **bilancio d'esercizio già in un formato elaborabile Xbrl**, e quindi è proprio questo formato ad essere oggetto di relazione del revisore e di approvazione dei soci. In questa situazione, Assirevi suggerisce che, tanto la **lettera di incarico del revisore** quanto, in modo particolare, **la lettera di attestazione** che sarà rilasciata dall'organo amministrativo della società, contengano la specifica secondo cui la **relazione di revisione** emessa ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 39/2010 **ha per oggetto il bilancio d'esercizio** redatto in formato Xbrl, ma che **il giudizio sul bilancio** stesso espresso dal revisore **non include anche la conformità** dello stesso rispetto alla normativa che ne disciplina le **specifiche tecniche di tassonomia** espositiva previste per il deposito al Registro imprese.

Un **secondo scenario**, si ha invece quando gli amministratori predispongono il **bilancio in un formato non Xbrl**, il quale viene sottoposto al revisore e quindi alla approvazione dei soci; poi, gli amministratori procedono con **l'elaborazione del formato Xbrl** che viene depositato presso

il Registro delle imprese considerandolo **conforme a quello approvato** dai soci. In questo caso, Assirevi suggerisce che nella **lettera di attestazione** rilasciata dagli amministratori venga ribadita la **esclusiva responsabilità dell'organo amministrativo** riguardo all'adempimento degli obblighi successivi all'approvazione del bilancio, e quindi anche per quanto concerne **l'elaborazione Xbrl** funzionale al suo deposito.

Un **terzo scenario** si ha quando, come nel secondo sopra illustrato, gli amministratori preparano un **bilancio in formato non Xbrl**, il quale viene approvato dai soci, che solo in secondo momento provvedono alla elaborazione Xbrl; in fase di deposito al Registro imprese, però, gli amministratori rilevano che per salvaguardare i **principi di chiarezza, verità e correttezza**, allegano anche il **bilancio nella forma approvata** dai soci. In questa circostanza, come nel secondo scenario precedente, si suggerisce al revisore si integrare la **lettera di attestazione** che sarà rilasciata dagli amministratori con la specifica sopra evidenziata, onde chiarire che il **giudizio rilasciato dal revisore** sul bilancio **non ha in ogni caso per oggetto la sua conformità alle specifiche** tecniche che ne comandano il deposito al Registro imprese.

RISCOSSIONE

Compensazioni oltre soglia: certa la sanzione al 30%

di **Giovanni Valcarenghi**

In questi giorni di predisposizione dei modelli dichiarativi, può capitare di avvedersi che un contribuente abbia ecceduto la **soglia massima di compensazioni** possibile.

In tali casistiche, fermo restando la conoscenza del tetto massimo previsto dalla legge 388/2000 (art. 34) attualmente pari a 700.000 euro, viene da pensare a quale sia il corretto trattamento sanzionatorio, ritenendo forse inadeguato applicare la misura del **30%**, al pari di un qualsiasi omesso o tardivo versamento.

In fin dei conti, ci dice il cliente, quel è **credito vero** e non si sarebbe arrecato alcun danno all'Erario.

Così è accaduto anche nella vicenda oggetto di causa, durante la quale la sentenza della CTR Veneto, aveva ritenuto patologica la situazione, ma spropositata la sanzione del 30%, sancendo una opportuna riduzione alla metà.

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione, fondando la propria difesa sul fatto che CTR non considerava che si *"trattava di uno sforamento non consentito dal bilancio dello Stato, che prevede dei limiti per ragioni di contabilità generale, quindi il medesimo comportava il mancato versamento dell'Iva per la parte non ammessa in compensazione, con la conseguente applicazione della sanzione nella unica misura prevista del 30%, non riducibile per la totale assenza di circostanze eccezionali, come del resto dedotto in grado d'appello, senza che però il giudice avesse deliberato la questione"*.

La censura ha fatto presa sui Giudici della Cassazione, che muovono il proprio ragionamento su due direttrici:

1. l'esistenza di una violazione ad una norma tributaria;
2. l'assenza delle circostanze che consentono la riduzione della sanzione applicabile.

In merito al primo punto, si riscontra che **il superamento del limite massimo dei crediti d'imposta compensabili equivale al mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste**, che è sanzionato dall'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, come nella specie, così come accade ogniqualvolta la compensazione stessa sia utilizzata in assenza dei relativi presupposti.

In tal senso, si richiamano due precedenti:

- Cassazione, Ordinanza n. 18369 del 26/10/2012: (rigettando CTR Venezia del 16/06/2006) in tema di agevolazioni tributarie, il superamento del limite massimo dei crediti d'imposta compensabili equivale al mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, che è sanzionato dall'art.13 del d.lgs. n. 471 del 1997, così come accade ogniqualvolta sia utilizzata la compensazione in assenza dei relativi presupposti;
- Cassazione, Sentenza n. 8681 del 16/04/2011: (rigettando CTR Roma del 07/06/2007) in tema di agevolazioni tributarie, il superamento del limite massimo dei crediti d'imposta compensabili equivale al mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, che è sanzionato dall'art.13 del d.lgs. n. 471 del 1997, così come accade ogniqualvolta sia utilizzata la compensazione in assenza dei relativi presupposti.

Oltre ai precedenti citati dalla Corte, aggiungiamo anche un pronunciamento più recente, rinvenibile dalla sentenza n. 2215 del 31/01/2014: (cassando CTR Salerno 26/11/2007) in tema di agevolazioni tributarie, l'art. 25, secondo comma, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nel testo utilizzabile "ratione temporis", sancendo che "il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi che possono essere compensati è, fino all'anno 2000, fissato in lire 500 milioni per ciascun periodo di imposta", ha inteso introdurre, per ciascun periodo d'imposta, un limite invalicabile alla possibilità del contribuente di porre in compensazione crediti fiscali e debito IVA, al fine di garantire allo Stato un certo reddito che non potesse elidersi, per ciascun contribuente, oltre la soglia di lire 500 milioni.

Aggiungiamo, infine, che in sede di risposta ad interrogazione parlamentare 5-03943 del novembre 2014, il sottosegretario ebbe modo di affermare che, *a differenza ... dell'ipotesi in cui il contribuente ottenga un rimborso Iva non spettante per difetto dei presupposti, nel caso di utilizzo in compensazione di un credito esistente oltre il limite previsto, si produce un effetto concreto riconducibile all'omesso o ritardato versamento e pertanto, come ribadito dall'Agenzia delle entrate nella circolare 13 marzo 2009 n. 8/E, si determina un danno c.d. di cassa all'Erario consistente "nella sottrazione di liquidità all'Amministrazione finanziaria".*

Per corroborare il parere – convincendo coloro che ritenevano l'ipotesi assimilabile a quella del rimborso non spettante – si citava ulteriormente la Cassazione (Ordinanza n. 06/07/2010 n. 15938), ove si affermava "l'evidente diversità delle due fattispecie" e "la palese impossibilità di individuare una medesima ratio sanzionatoria nei due casi".

In merito alla **seconda questione**, la sentenza afferma chiaramente che la misura della sanzione prevista "ex lege" non poteva essere ridotta dal giudice di merito in **assenza di circostanze eccezionali** ex art. 7, comma 4 D.lgs. n. 472/97, "per le quali alcuna prova era stata adottata da parte della società appellata, senza che l'entità della stessa fosse stata determinata "ab origine" in modo discrezionale, bensì col criterio proporzionale del 30%, come previsto dalla normativa di riferimento".

Ricordiamo che la citata disposizione prevede che: "qualora concorrano eccezionali circostanze

che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo”.

Prendendo atto della posizione che potremmo definire ormai consolidata, ricordiamo che differente è la casistica di utilizzo in **compensazione di un credito inesistente**; infatti, l'articolo 27, comma 18, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 prevede la **sanzione dal cento al duecento per cento della misura del credito** stesso, sanzione più grave rispetto a quella comminata nel caso di credito utilizzato in misura superiore a quella spettante, che invece è pari al 30 per cento dell'importo non versato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

ENTI NON COMMERCIALI

L'assenza di democraticità non riqualifica una asd in ente commerciale

di **Carmen Musuraca, Guido Martinelli**

Questa volta arriva dalla **Commissione Tributaria Regionale di Aosta** la condanna all'eccessivo formalismo adottato dall'Agenzia delle Entrate nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche attraverso **la sentenza n. 8 del 13/04/2015** nella quale i giudici statuiscano in maniera decisa e circostanziata che **la perdita della qualifica di ente non commerciale da parte di una asd necessita di contenuti probatori di maggior peso rispetto a quelli di natura meramente formale utilizzati dall'Amministrazione finanziaria.**

La lite prende le mosse da una verifica operata dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di una asd alla quale veniva disconosciuta la natura di ente non commerciale e il diritto all'utilizzo del regime fiscale forfettario di cui alla legge n. 398/91 per riscontrata violazione del principio di democraticità interna all'ente e mancata registrazione della modifica della denominazione sociale dell'associazione.

L'asd impugnava gli avvisi di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale che accoglieva in toto le ragioni dell'ente.

Proponeva appello l'Agenzia delle Entrate poiché secondo l'ufficio non erano state validamente considerate le ragioni poste dagli accertatori alla base della contestata perdita della qualifica di ente non commerciale da parte della associazione *de qua*, da rinvenire in una serie di circostanze quali: una scarsa partecipazione dei soci alla vita sociale desunta principalmente dall'esiguo numero dei soci partecipanti alle adunanze assembleari; l'assemblea dei soci veniva convocata, oralmente, una volta l'anno; la mancanza dell'atto costitutivo, del registro ai fini della progressiva numerazione della documentazione passiva del registro D.M. 11 febbraio 1997, del libro soci, del libro verbali delle assemblee e del modello 770; la mancanza d'ordine della tenuta della contabilità.

Successivamente alla trattazione in pubblica udienza della causa la Commissione Tributaria Regionale di Aosta respingeva l'appello giudicandone infondati i motivi a sostegno.

I Giudici fondano il rigetto in ragione della considerazione che: ***“La perdita di qualifica di un ente non commerciale necessita di contenuti di maggior peso di quelli utilizzati dall'Agenzia delle Entrate. In particolare non basta la convocazione verbale dell'assemblea e la scarsa partecipazione diretta o per delega dei soci all'assemblea di una associazione sportiva dilettantistica per determinare la perdita di qualifica di ente non commerciale”.***

La pronuncia poi prosegue sostanziando e rafforzando anche con considerazioni di merito il principio di diritto enunciato.

*“La violazione del principio di democraticità presuppone pertanto una indagine, di tipo qualitativo, molto più approfondita e accurata, non certo basata solo su semplici indizi o circostanze. La scarsa partecipazione numerica ai momenti assembleari e la convocazione verbale dell’assemblea **non può essere utilizzata quale scorciatoia dagli uffici finanziari per disconoscere i benefici fiscali delle ASD, in quanto non hanno alcun presupposto giuridico nell’ambito delle norme tributarie di settore; [...]** L’eventuale **violazione del principio di democraticità può comportare, e solo in alcuni casi, la perdita delle agevolazioni fiscali previste dal comma 3 dell’articolo 148 del TUIR quali la detassazione dei corrispettivi specifici, ma non comporta in alcun modo, come pretende l’Amministrazione finanziaria, la perdita della qualifica di ente non commerciale [...]** e che, infine, l’art. 149, commi 1 e 2, del TUIR, in materia di perdita della qualifica di ente non commerciale, non si applica alle associazioni sportive dilettantistiche. È utile altresì ricordare che per le ASD **non sussiste alcun obbligo di tenuta dei libri sociali e qualora esista un impianto amministrativo contabile non è prevista alcuna modalità di compilazione e tenuta**”.*

La sentenza in commento smonta dalla radice l’impianto accertativo sul quale si fondavano le contestazioni formulate dall’ufficio e **condanna gli automatismi seguiti dall’Amministrazione finanziaria che in realtà non trovano riscontro nelle disposizioni normative vigenti.**

Precedenti come questo in esame rappresentano, dunque, un importantissimo strumento di difesa stante il grandissimo proliferare di verbali e avvisi di accertamento nei confronti di realtà sportive associative che troppo spesso si fondano solo su meri rilievi di forma troppo rigidamente considerati in sede di verifica che generano però conseguenze fiscali di notevole importanza economica per i soggetti accertati.

BUSINESS ENGLISH

Figures, Numbers: come maneggiare i numeri in inglese

di **Stefano Maffei**

Noto sempre la estrema difficoltà in cui avvocati e commercialisti italiani si trovano quando devono comunicare – in conversazioni dal vivo, in *conference calls* o per iscritto – **cifre e dati numerici** (*figures and numbers*). Non è questione da poco, perchè **'dare i numeri'** non si addice ad un buon professionista.

Facciamo ordine.

Per **numeri grandi** ricordate prima di tutto l'utilizzo della **virgola** (*comma*, in inglese) invece del **punto**. Così, un **milione** si scrive 1,000,000 e duecentocinquantamila si scrive 250,000.

Al contrario, usate il punto (da leggere però come *point*) e non la virgola per i numeri **decimali**: ad esempio 0.46 e 7.3. La lettura in questi casi non è per nulla facile ed ecco alcuni esempi:

- *zero point forty-six* (0.46)
- *seven point three* (7.3)
- *five point zero nine* (5.09)

Quando si leggono i **numeri di telefono** gli inglesi (a differenza degli americani) usano *'oh'* invece di *'zero'* (331-507867 diventa, raggruppando la doppia cifra iniziale, *double-three one five oh seven eight six seven*).

Spesso inglesi e americani scrivono i numeri fino al dieci **in parola** (*one two three*, ecc.) mentre quasi sempre i numeri superiori all'11 vengono riportati come cifre.

Un **errore tipico** degli italiani è quello di mettere aggettivi (*hundred* o *thousand*) al plurale nell'indicare numeri. Ricordate, è **scorretto** scrivere o pronunciare *four hundreds* (per 400) o *two thousands* (per 2000): la dicitura corretta è *four hundred clients* oppure *two thousand bottles*.

Per iscrivervi al **nuovo corso estivo di inglese commerciale e legale al Worcester College dell'Università di Oxford** (30 agosto-5 settembre 2015) visitate il sito www.eflit.it